

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1966

Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Con decreto luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 724, venne temporaneamente istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la finanza straordinaria, alla quale fu, com'è noto, affidata la amministrazione delle seguenti entrate:

imposte straordinarie sul patrimonio (« *una tantum* » 1947);

imposta straordinaria sui profitti di guerra;

avocazione dei profitti eccezionali di contingenza;

confische ed avocazione dei profitti di regime.

Per la natura stessa di tali entrate, riferentisi, per il loro accertamento, ad un periodo determinato o addirittura ad una data prefissa, essa era quindi destinata, già nelle premesse istitutive, a cessare una volta adempiuti i compiti devolutile.

Ed invero il problema della sua soppressione si è già più volte profilato in passato, ma ne è stata sempre rinviata la soluzione

in considerazione essenzialmente del fatto che — pur essendo scaduti i termini utili per l'azione accertatrice — permanevano tuttavia diverse questioni di rilievo, insieme con una notevole mole di contenzioso, specie in materia di imposte straordinarie sul patrimonio e di profitti di contingenza.

Naturalmente il decorso del tempo ha delimitato ancora di più il settore di attività della Direzione generale in parola, sicchè al momento attuale le entrate straordinarie, che hanno dato finora in termini di ruolo un gettito di 700 miliardi, figurano nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966 per appena 7 miliardi, mentre il contenzioso, dopo la punta massima di 185.000 vertenze esistenti al 31 dicembre 1956, è andato via via riducendosi a 15.000 controversie (situazione al 31 dicembre 1965), per la maggior parte già all'esame delle Commissioni tributarie.

Ne deriva in linea di stretta conseguenza che, in rapporto all'assetto odierno dei servizi, il permanere della Direzione generale stessa, sia pure nella limitata consistenza

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

numerica del personale assegnatovi (32 elementi di cui 8 della carriera direttiva), non appare ulteriormente giustificabile, onde la presente proposta di soppressione (articolo 1).

2. — Con l'occasione, allo scopo di conseguire in taluni determinati servizi dell'Amministrazione centrale un riordinamento organico e funzionale rivelatosi indispensabile rispetto a constatate esigenze, si è ritenuto di comprendere nel provvedimento in esame le altre disposizioni che seguono.

Si è prevista, infatti, nello stesso articolo 1, la soppressione anche dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, a suo tempo istituito con decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, e si è proposto in conseguenza, all'articolo 2, l'istituzione di un nuovo Organo centrale, a livello di Direzione generale.

In sostanza a quest'Organo, che, in relazione alla natura e alle particolari caratteristiche delle entrate in parola, assume la denominazione di « Direzione generale per le entrate speciali », vengono devoluti i servizi attualmente spettanti ai due Uffici centrali come dianzi soppressi (Direzione generale per la finanza straordinaria e Ispettorato generale per il lotto e le lotterie).

Ed in realtà l'attuale struttura amministrativa dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, imperniata su circa 6 mila dipendenti, appare sempre più inadeguata a far fronte alla complessità e alla importanza dei singoli servizi, giacchè questi sono andati man mano potenziandosi sia per l'accresciuta mole e sviluppo delle attività ad essi connesse, sia per il sorgere di proventi da nuove forme di giuoco (Totocalcio, Totip, Enalotto), le quali richiedono l'esercizio di particolari controlli e l'attuazione di com-

plici quanto coordinati adempimenti, a indubbio livello superiore.

Naturalmente, attraverso il riordinamento in esame, non può non prevedersi anche un conseguente notevole potenziamento del gettito attuale dei proventi e delle entrate di cui si tratta, e ciò senza particolari aggravii per l'Erario.

3. — In definitiva, alla nuova Direzione generale verrebbe affidata la trattazione di un complesso di servizi particolarmente consistente e valevole — si può dire — da solo a legittimarne l'istituzione.

Le entrate erariali relative secondo le previsioni 1966, si comporrebbero, invero, come segue:

I. — (Entrate e tributi straordinari)	L. 7.000.000.000
II. — (Lotto e lotterie	
Proventi del lotto (provento lordo) »	100.000.000.000
Tassa di lotteria, sulle tombole, eccetera »	1.200.000.000
Addizionale sulla tassa di lotteria »	450.000.000
Proventi delle attività di giuoco »	920.000.000
Imposta unica sui giuochi di abilità (4 per cento) »	6.800.000.000
Totale	<u>L. 109.370.000.000</u>

Il provvedimento non comporta problemi di copertura, posto che, com'è precisato nell'articolo 3, alla conseguente spesa si farà fronte con gli stanziamenti già esistenti, riguardanti i vari servizi che, con il personale addettovi, saranno trasferiti alla nuova Direzione generale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Direzione generale per la finanza straordinaria, istituita presso il Ministero delle finanze con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724, e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, istituito presso il Ministero stesso con decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sono soppressi.

Art. 2.

È istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per le entrate speciali.

Ad essa sono devoluti i compiti e le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spettano alla Direzione generale per la finanza straordinaria e all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, soppressi con il precedente articolo.

Art. 3.

Alle spese necessarie per l'istituzione e il funzionamento della Direzione generale per le entrate speciali si provvede con gli attuali stanziamenti di bilancio riguardanti i servizi trasferiti alla Direzione generale stessa in forza dell'articolo 2 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge.